



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

25 MAR. 2011

Roma,

Prot. n.

472/ALBO/PRES.

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Requisiti del responsabile tecnico categoria 8 (commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere se gli attestati di frequenza con esito positivo al corso di formazione - modulo di specializzazione "D" - di cui alla deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, conseguiti prima della entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2, possano essere riconosciuti validi ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico dell'impresa che chiede l'iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

In proposito, il Comitato nazionale ha deliberato che, ai suddetti fini, tali attestati sono riconosciuti validi per un periodo di dodici mesi dalla data della presente circolare. Entro tale termine gli interessati hanno l'obbligo di presentare l'attestato di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Onori